

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2525/91 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1991

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio<sup>(1)</sup>, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1034/91<sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese istituito con il regolamento (CEE) n. 1034/91 è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora, prima della scadenza di detto periodo, il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. VAN DEN BROEK

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 15.